

CAMERA DEI DEPUTATI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Relatori: COMAROLI e RADUZZI, per la maggioranza; MARATTIN, PAOLO RUSSO, CROSETTO e FASSINA, di minoranza.

N. 2.

EMENDAMENTI

PARTE II

SEZIONE II

(Articoli 2-19)

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli dichiarati inammissibili)

Seduta dell'8 dicembre 2018

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000;

2020:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2021:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000;

2020:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000;

2021:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

*** Tab. 2. 34.** (ex * Tab. 2. 4.) Lupi, Colucci, Tondo.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2020:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000;

2021:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:

2019:
 CP: +1.000.000;
 CS: +1.000.000;
 2020:
 CP: +1.000.000;
 CS: +1.000.000;
 2021:
 CP: +1.000.000;
 CS: +1.000.000.

* **Tab. 2. 35.** (ex * Tab. 2. 5.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

Commissione	Governo	Rel. Min. (PD)	Rel. Min. (FI)	Rel. Min. (FDI)	Rel. Min. (LeU)

* * *

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Ai fini della massimizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente e nell'ottica della semplificazione delle operazioni a premio, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Tutte le fasi della manifestazione a premio destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante *internet* ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio».

** **3. 1.** (ex * 92. 1.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Ai fini della massimizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente e nell'ottica della semplificazione delle opera-

zioni a premio, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Tutte le fasi della manifestazione a premio destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante *internet* ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio ».

** 3. 2. (ex * 92. 2.) Lorenzin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (PD)</i>	<i>Rel. Min. (FI)</i>	<i>Rel. Min. (FDI)</i>	<i>Rel. Min. (LeU)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il completamento del reparto logistico della Brigata Sassari.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

12. 1. (ex 101. 2.) Deidda, Lucaselli, Rampelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (PD)	Rel. Min. (FI)	Rel. Min. (FDI)	Rel. Min. (LeU)

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Dopo il comma *2-bis* dell'articolo 614 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«*2-ter.* Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere.

La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 2. (ex 101. 1.) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (PD)</i>	<i>Rel. Min. (FI)</i>	<i>Rel. Min. (FDI)</i>	<i>Rel. Min. (LeU)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

* **18. 3.** (ex * 107. 4.) Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

* **18. 4.** (ex * 107. 6.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro, Boldrini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (PD)</i>	<i>Rel. Min. (FI)</i>	<i>Rel. Min. (FDI)</i>	<i>Rel. Min. (LeU)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

— 10 —

ART. 19.

(Entrata in vigore).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

PAGINA BIANCA



18EME0040070